

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 21

(Acquisizione di beni e servizi)

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDIS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.